

STATUTO
DELLA
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BARI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Natura
- Art. 2 – Sede ed emblema
- Art. 3 – Autonomia istituzionale
- Art. 4 – Funzioni e competenze
- Art. 5 – Relazioni con il sistema camerale
- Art. 6 – Principi ispiratori
- Art. 7 – Pari opportunità
- Art. 8 – Pubblicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

CAPO I – GLI ORGANI

- Art. 9 – Gli Organi camerali

CAPO II – IL CONSIGLIO

- Art. 10 – Nomina, composizione e durata
- Art. 11 – Competenze del Consiglio
- Art. 12 – Status dei Consiglieri camerali
- Art. 13 – Regolamento interno del Consiglio
- Art. 14 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 15 – Commissioni consiliari

CAPO III – LA GIUNTA

- Art. 16 – Elezione, composizione e durata
- Art. 17 – Competenze della Giunta
- Art. 18 – Componenti della Giunta
- Art. 19 – Regolamento interno della Giunta
- Art. 20 – Funzionamento della Giunta

CAPO IV – IL PRESIDENTE

- Art. 21 – Elezione e funzioni del Presidente della Camera di Commercio
- Art. 22 – Vicepresidente della Camera di Commercio

CAPO V – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E ASTENSIONE

- Art. 23 – Norme sulla continuità amministrativa
- Art. 24 – Obbligo di astensione

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 25 – Composizione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 26 – Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO VII – LA CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

- Art. 27 – Consulta dei liberi professionisti

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 28 – Ripartizione di funzioni e competenze

Art. 29 – Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 30 – Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi

CAPO II – IL SEGRETARIO GENERALE, LA DIRIGENZA, L'O.I.V. ED IL PERSONALE

Art. 31 – Il Segretario Generale

Art. 32 – Funzioni vicarie di Segretario Generale

Art. 33 – I Dirigenti

Art. 34 – L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Art. 35 – Il Personale

CAPO III – LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Art. 36 – Partecipazioni della Camera di Commercio

Art. 37 – Aziende Speciali

Art. 38 – Partecipazione a società, consorzi e altri organismi

Art. 39 – Rappresentanti della Camera di Commercio in enti, aziende, società, consorzi ed associazioni

Art. 40 – Istituti della programmazione negoziata

Art. 41 – Accordi e Moduli negoziali

TITOLO IV – GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Art. 42 – Istituti di partecipazione

Art. 43 – Istanze e proposte

Art. 44 – Regolamento degli Istituti di partecipazione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 45 – Gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Adozione dei Regolamenti

Art. 47 – Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

Art. 48 – Revisione dello Statuto

Art. 49 – Norme di rinvio

Art. 50 – Norma transitoria

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, di seguito denominata "Camera di Commercio", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale. In quanto tale, è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese che svolge, sulla base dell'art. 117 della Costituzione e del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 2

Sede ed emblema

1. La sede della Camera di Commercio è in Bari, Corso Cavour 2 (Palazzo Camerale).
2. Il logo della Camera di Commercio richiama l'antica vocazione mercantile di Bari ed il forte legame tra i baresi ed il loro Patrono, associandone l'effigie alle attività prevalenti nella città ed all'istituzione operante a servizio delle stesse. Esso reca effigiato il busto di San Nicola benedicente alla greca che nella mano sinistra reca il pastorale, il libro e le tre palle, suoi consueti simboli, contornata dall'iscrizione "S. NICOBAREN MERCAT. CONS.", cioè "Sanctus Nicolaus Barensis / Mercaturae Consilium" inframmezzata dalla corona regale.
3. Il sigillo riproduce la medesima immagine racchiusa in una circonferenza recante, lungo i bordi, la dicitura "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Bari".

Articolo 3

Autonomia istituzionale

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, regolamentare, funzionale, organizzativa e finanziaria che esplica nel rispetto delle Leggi vigenti, del presente Statuto e dei Regolamenti.
2. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio, le seguenti materie:
 - a) ordinamento e organizzazione della Camera di Commercio;
 - b) competenze e modalità di funzionamento degli Organi;
 - c) composizione degli Organi per le parti non disciplinate dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
 - d) forme di partecipazione.

3. L'esercizio della potestà regolamentare, a partire dal riparto di competenze tra Consiglio e Giunta, è oggetto di disciplina statutaria nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge.
4. Le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti sono adottate con le medesime procedure e maggioranze previste per l'approvazione degli stessi.
5. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

Articolo 4

Funzioni e competenze

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le attribuzioni derivanti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali la Camera di Commercio svolge, nella circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le riserve di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. La Camera di Commercio svolge inoltre, singolarmente o in forma associata, le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. La Camera di Commercio, in forma singola o associata, svolge in particolare le funzioni ed i compiti elencati nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad Organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
5. La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni proprie:
 - a) può costituire, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario - in forma singola o associata e secondo le disposizioni del Codice Civile - Aziende Speciali assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. Alle Aziende Speciali può essere attribuita, dalla Camera di Commercio, la realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del proprio programma di attività;
 - b) può avvalersi dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia per l'esercizio dei compiti e funzioni di cui all'art. 2 della L. n. 580/1993 e s.m.i.;
 - c) può partecipare agli Accordi di programma per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese, ai sensi della normativa vigente, anche in collaborazione con l'Unione Regionale o con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

- d) può stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e partecipare ai patti territoriali e agli strumenti di programmazione negoziata;
 - e) può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
 - f) può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile.
6. La Camera di Commercio collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla Legge, con le Istituzioni e gli Enti locali per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale.

Articolo 5

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio aderisce al sistema camerale italiano che è costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito "Unione Italiana"), nonché dai loro Organismi strumentali. Fanno altresì parte del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano e le Camere di Commercio italo-estere.
2. In qualità di componente dell'Unione Italiana, la Camera di Commercio ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi delle norme vigenti.
3. La Camera di Commercio è associata, con le altre Camere di Commercio della Regione, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento.
4. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale, per la gestione integrata del Registro Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'Ordinamento.
5. La Camera di Commercio può proporre l'accorpamento della propria circoscrizione territoriale con quella di altre Camere di Commercio, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
6. La Camera di Commercio può altresì definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di Commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.

Articolo 6

Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e funzionale, orienta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e, in particolare, per garantire l'efficacia e l'efficienza dello scambio di comunicazioni con le imprese, la Camera di Commercio privilegia l'utilizzo di strumenti di comunicazione basati sul traffico di dati attraverso la rete internet, nel rispetto della normativa vigente in tema di Privacy e di trattamento dei dati sensibili.

La Camera di Commercio promuove iniziative per:

- a) consentire l'adeguamento continuo delle proprie infrastrutture telematiche;
- b) prevedere nel proprio sito internet una apposita sezione dedicata a tutti i servizi on-line offerti alle imprese;
- c) favorire la creazione di canali telematici d'impresa e di social network dedicati, come strumento conoscitivo di informazioni di comune interesse e di dati e ricerche realizzate dalla Camera di Commercio e da altre Istituzioni e come strumento di dialogo per imprese, professionisti e associazioni di categoria.

La Camera di Commercio, salvo motivata e documentata difforme necessità, adotta la completa dematerializzazione di tutte le pubblicazioni, gli studi, le riviste da essa promosse, prodotte o adottate.

3. La Camera di Commercio mira ad accrescere la qualità dei servizi resi utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie.
4. La Camera di Commercio attua il decentramento dei servizi sul territorio garantendo la flessibilità delle relative forme di organizzazione.
5. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di collaborazione e cooperazione, con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con le Istituzioni comunitarie, le Autonomie locali e funzionali e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche, sociali e professionali, al fine di attivare sinergie ed instaurare rapporti proficui tra la Camera e l'espressione delle Associazioni, delle imprese e del mercato.

Articolo 7 ***Pari opportunità***

1. La Camera di Commercio, tenuto conto dei criteri individuati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 156 e fatte salve le ipotesi di effettiva impossibilità, assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e promuove la presenza di entrambi i sessi nei suoi Organi collegiali, nonché negli Organi di amministrazione degli Enti ed Aziende da essa dipendenti.
2. La garanzia delle pari opportunità è attuata dalla Camera di Commercio attraverso il recepimento e la previsione, nel presente Statuto, dei vincoli normativi relativi alla composizione degli Organi collegiali ivi inclusi quelli aventi carattere elettivo e di rappresentatività, allo scopo di assicurare che in ciascun Organo collegiale sia garantita la presenza di almeno un Componente di genere diverso.
3. Nella composizione ed elezione dei membri della Giunta, il contemperamento delle garanzie di rappresentanza di genere con le garanzie di rappresentanza di settore è assicurato, compatibilmente con la composizione dell'Organo esecutivo prevista dallo Statuto ed i relativi settori, attraverso l'integrazione del meccanismo elettorale previsto dall'art. 12 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 con la garanzia della presenza di almeno un Componente di genere diverso fissata dal precedente comma 2. Tale

numero minimo di Componenti di genere diverso costituisce una quota di riserva automatica applicabile nei termini previsti dall'art. 16, comma 3, dello Statuto, fatto salvo il caso di effettiva impossibilità previsto espressamente dalla stessa norma.

4. In sede di designazione o nomina dei componenti di Organi collegiali degli Enti ed Aziende da essa dipendenti, qualora competa alla Camera di Commercio l'indicazione di due o più nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.
6. La garanzia delle pari opportunità è attuata dall'Ente anche nel suo assetto organizzativo tramite l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) di cui all'art. 29, comma 3 del presente Statuto.

Articolo 8

Publicità e diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di Commercio provvede, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Deliberazioni, delle Determinazioni, degli Atti, degli Avvisi, dei documenti e delle comunicazioni di interesse generale mediante affissione degli stessi all'Albo camerale on-line e sul proprio sito istituzionale. Il Segretario Generale o suo delegato, sono responsabili della pubblicazione.
2. La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse l'esercizio dei diritti di informazione e l'accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nel rispetto della normativa vigente (con particolare riguardo alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e loro s.m.i.) e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento interno.

**TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO**

**CAPO I
GLI ORGANI**

**Articolo 9
Gli Organi camerali**

1. Sono Organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La Regione Puglia esercita il controllo sugli Organi camerali con le modalità previste dalla normativa vigente.

**CAPO II
IL CONSIGLIO**

**Articolo 10
Nomina, composizione e durata**

1. Il Consiglio camerale è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa vigente e dura in carica 5 anni che decorrono dalla data dell'insediamento.
2. Il Consiglio della Camera di Commercio di Bari è composto da un numero di Consiglieri determinato secondo la normativa vigente, che ne stabilisce anche i criteri generali per la ripartizione in rappresentanza dei diversi settori economici.
3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
4. La composizione del Consiglio e la ripartizione dei Consiglieri, definite per il quinquennio di riferimento dall'Organo consiliare secondo le vigenti disposizioni, sono soggette, in occasione del primo rinnovo utile e dopo la pubblicazione dei pertinenti dati economici da parte del competente Ministero, all'adeguamento alle modifiche introdotte, alla Legge n. 580/1993, dal D.Lgs. n. 23/2010 e dai Regolamenti ministeriali di attuazione n. 155 e n. 156 del 4 agosto 2011 e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.
5. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 11
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è Organo primario di governo della Camera di Commercio. Determina l'indirizzo politico-amministrativo della Camera di Commercio, definendo gli obiettivi ed i programmi strategici da attuare; adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, per il periodo corrispondente alla durata del mandato, sulla base delle proposte della Giunta nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli Enti territoriali;
 - d) approva la Relazione Previsionale e Programmatica annuale, il Preventivo Economico, il suo aggiornamento e il Bilancio di Esercizio, predisposti dalla Giunta;
 - e) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i Regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge n. 580/93 e s.m.i., nonché nelle materie delegate e in quelle disciplinate dal presente Statuto che risultino riservate alla potestà regolamentare dell'Organo consiliare, spettando la potestà regolamentare residuale alla Giunta, in conformità ai principi generali relativi alla competenza dell'Organo;
 - f) determina gli emolumenti spettanti ai Presidenti e ai Componenti degli Organi della Camera di Commercio ed ai Componenti degli Organi delle Aziende Speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - g) esprime il proprio avviso, su richiesta della Giunta camerale, su atti, programmi ed iniziative;
 - h) adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi statali e regionali, dai Regolamenti e dal presente Statuto.

Articolo 12
Status dei Consiglieri camerali

1. I Consiglieri camerali rappresentano la comunità economica locale ed esercitano collegialmente le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena manifestazione di libertà e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso. Non è consentita alcuna delega permanente (generica o per materia) di funzioni ai Consiglieri.
2. Il comportamento dei Consiglieri, in veste di Amministratori pubblici, deve essere improntato ai principi di imparzialità e buona amministrazione e conformarsi al Regolamento sul funzionamento del Consiglio camerale.

3. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha i seguenti diritti e doveri:
 - a) diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, potendo presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività camerale, nonché formulare proposte e raccomandazioni;
 - b) diritto di intervenire alle discussioni del Consiglio;
 - c) diritto di informazione e di accesso agli atti, i documenti e le informazioni in possesso degli Organi e degli Uffici Camerali, senza alcun limite temporale e mediante l'utilizzo di apposita password personale e registrazione dei relativi accessi. Il Consigliere è responsabile dell'eventuale uso improprio dell'accesso ai dati da parte di terzi attraverso la propria password;
 - d) diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta dell'Organo collegiale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni;
 - e) dovere di partecipazione alle sedute dell'Organo collegiale con facoltà di prendere parte, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni consiliari;
 - f) dovere di informare il Presidente il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico o della proposta di applicazione nei propri confronti di una misura di prevenzione;
 - g) dovere di riservatezza, nei casi previsti dalla legge, essendo tenuti al segreto sul contenuto di atti e sulle informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato.
4. I requisiti e le cause ostative alla nomina di Consigliere camerale sono dettati dall'art. 13 della legge n. 580/93 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.
5. Il Consigliere camerale cessa dalla carica nelle ipotesi richiamate nell'art. 23, comma 1, del presente Statuto.
6. I Consiglieri nominati in corso di mandato cessano dalla carica con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Articolo 13

Regolamento interno del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinate da apposito Regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Componenti.
2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;

- e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- f) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli Organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 14
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è Organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni, entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica annuale, del Preventivo Economico, del suo aggiornamento e del Bilancio di Esercizio.
3. Il Consiglio si riunisce, in via straordinaria, quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, recante gli argomenti all'ordine del giorno, inviato alla casella di posta elettronica certificata dei componenti almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio tramite la P.E.C. istituzionale, ovvero - in tutte le ipotesi in cui sia impedito l'impiego del mezzo di comunicazione precedentemente indicato - mediante fax o raccomandata. Per ragioni d'urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso inoltrato attraverso la P.E.C. istituzionale, ovvero con fax o telegramma, almeno tre giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
5. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli Componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
7. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e sulla proposta di accorpamento della propria circoscrizione territoriale, il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Componenti.
8. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri pari alla maggioranza richiesta per la elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge. Ai soli fini dell'atto di insediamento del Consiglio la seduta è validamente costituita con la maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio. Insediatosi il Consiglio, per poter dare inizio alla procedura di elezione del Presidente, occorre verificare che vi sia il numero legale dei due terzi dei Componenti del Consiglio, necessario per la valida costituzione dell'adunanza.
9. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate richieste a norma di legge, dei Regolamenti o del presente Statuto.

10. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.
11. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
12. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi ovvero nei casi previsti dal Regolamento interno, le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
13. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio, in ragione del suo ufficio, senza diritto di voto.
14. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge, nelle sedute del Consiglio, le funzioni di Segretario dell'Organo collegiale di cui documenta l'attività, con espressione del parere di legittimità sui provvedimenti da assumere. In caso di sua assenza o impedimento si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio.
15. Il Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, per la trattazione di specifici argomenti, i rappresentanti degli Organismi nazionali del sistema camerale.

Articolo 15

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di Commissioni a carattere temporaneo, che cessano con l'espletamento del mandato loro affidato, per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive e consultive, secondo le disposizioni del Regolamento.
2. Le Commissioni consiliari sono composte da membri del Consiglio ed eleggono, al proprio interno, nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente.
3. Le Commissioni, sentito il Segretario Generale, ove se ne ravvisi l'opportunità, possono avvalersi della collaborazione degli Uffici camerali competenti.

CAPO III

LA GIUNTA

Articolo 16

Elezione, composizione e durata

1. La Giunta è eletta dal Consiglio, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni normative, nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

2. La Giunta è composta da un numero di Consiglieri (incluso il Presidente) definito nella misura più elevata consentita dalla normativa vigente applicabile agli Organi camerali collegiali. Almeno quattro dei Componenti di Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
3. Ai fini del rispetto del principio di pari opportunità e ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, il meccanismo elettorale previsto dall'art. 12 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 è integrato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente Statuto. Pertanto, laddove non vengano eletti in Giunta i Componenti di entrambi i generi, risulterà eletto il Consigliere appartenente al genere, altrimenti assente o minoritario, che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, rispetto al Consigliere avente titolo all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. Nel caso in cui i Componenti dello stesso genere, assente o minoritario, abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio in cui ciascun Consigliere dispone di un solo voto. A garanzia dell'applicazione della quota di riserva automatica di cui all'art. 7, comma 3, del presente Statuto in conformità al meccanismo elettorale previsto dall'art. 12 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, costituisce ipotesi di effettiva impossibilità l'assenza di almeno un voto di preferenza espresso in favore dell'unico Consigliere di genere diverso.
4. Nell'elezione dei Componenti della Giunta, che avviene a scrutinio segreto, ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei membri della Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
5. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Articolo 17

Competenze della Giunta

1. La Giunta è Organo esecutivo collegiale ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale, nell'ambito degli indirizzi generali del Consiglio:
 - a) predisporre per l'approvazione del Consiglio il Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, la Relazione Previsionale e Programmatica annuale, il Preventivo Economico con l'allegata Relazione, il suo aggiornamento e il Bilancio d'esercizio corredato della Relazione sui risultati. Nella Relazione al Preventivo la Giunta determina altresì le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di Relazione Previsionale e Programmatica ed in riferimento ai risultati che si intendono conseguire;
 - b) dopo l'approvazione del Preventivo ed entro il termine previsto dalla legge, su proposta del Segretario Generale approva il Budget Direzionale determinando, su indicazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire. La Giunta approva anche l'aggiornamento del Budget Direzionale a seguito di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, a condizione

- s) assegna annualmente al Segretario Generale gli obiettivi gestionali e le risorse, valutando le prestazioni ed il raggiungimento dei risultati;
 - t) effettua l'attività di valutazione e controllo strategico, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) che utilizza le informazioni della Struttura incaricata del Controllo di Gestione, verificando la rispondenza - anche con riguardo alle Aziende Speciali - dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti dal Consiglio e agli standard prefissati;
 - u) adotta i Regolamenti nelle materie di propria competenza e quelli per i quali non sia prevista una riserva espressa di competenza in favore di altri Organi camerale;
 - v) delibera sulla dotazione organica complessiva dell'Ente, su proposta del Segretario Generale e nel rispetto della normativa vigente, individuando altresì le strutture organizzative di massimo livello e definendone il valore, in termini di responsabilità e peso economico;
 - w) riferisce al Consiglio, annualmente o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del Programma annuale e pluriennale;
 - x) delibera la richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - y) delibera sullo Statuto e sulla composizione del Consiglio della Camera Arbitrale e della Mediazione e ne nomina il Presidente;
 - z) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile;
 - aa) formula, anche su proposta del Consiglio camerale, pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione di competenza nonché agli altri enti pubblici;
 - bb) approva la "Carta dei Servizi" della Camera di Commercio.
3. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei programmi e progetti di attività, la Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di Commercio e, tra l'altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze, esperienze e qualificazione. I criteri per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza, sempre in conformità ai principi di trasparenza ed evidenza pubblica, sono disciplinati da apposito Regolamento in conformità alla normativa vigente.
4. La Giunta può deliberare, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.
5. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

Articolo 18
Componenti della Giunta

1. I Componenti della Giunta rappresentano la comunità economica locale ed esercitano collegialmente le loro funzioni senza vincolo di mandato. Non è consentita alcuna delega di funzioni ai membri di Giunta.
2. Il mandato di Componente della Giunta camerale è rinnovabile per due sole volte. Il Componente di Giunta che subentra in corso di mandato cessa dalla carica con lo scadere dell'intero Organo.

Articolo 19
Regolamento interno della Giunta

1. L'organizzazione e il funzionamento della Giunta, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dalla Giunta a maggioranza assoluta dei propri Componenti.
2. In particolare il Regolamento interno della Giunta stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e per la verbalizzazione delle deliberazioni.

Articolo 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è Organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.
2. La Giunta si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente della Camera di Commercio, o su suo ordine.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su motivata richiesta scritta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, recante gli argomenti all'ordine del giorno, inviato alla casella di posta elettronica certificata dei Componenti almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta tramite la P.E.C. istituzionale, ovvero - in tutte le ipotesi in cui sia impedito l'impiego del mezzo di comunicazione precedentemente indicato - mediante fax o raccomandata. Per ragioni d'urgenza, la Giunta può essere convocata con avviso inoltrato attraverso la P.E.C. istituzionale, ovvero con fax o telegramma, almeno un giorno prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
5. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei Componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
6. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge, i Regolamenti o il presente Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
8. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute della Giunta, in ragione del suo ufficio, senza diritto di voto. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge, nelle sedute della Giunta, le funzioni di Segretario dell'Organo collegiale di cui documenta l'attività, con espressione del parere di legittimità sui provvedimenti da assumere. In caso di sua assenza o impedimento si applicano le disposizioni del Regolamento della Giunta. Nessun'altra persona può assistere alla riunione di Giunta, se non espressamente invitata o convocata dal Presidente, salva la possibilità di intervento dei funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

CAPO IV IL PRESIDENTE

Articolo 21 Elezioni e funzioni del Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio al suo interno secondo le vigenti disposizioni di legge e dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.
2. Il Presidente attua la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale e istituzionale della stessa nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Enti locali territoriali, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli Organi comunitari e internazionali.
3. Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, ed in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'Ordine del Giorno;
 - b) assume, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla stessa nella prima riunione successiva per la ratifica;
 - c) propone alla Giunta e al Consiglio le deliberazioni di rispettiva competenza;
 - d) presenta ogni anno al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, informandone la Giunta. Della relazione è inviata copia alle principali Istituzioni pubbliche della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari;
 - e) autorizza la concessione del Patrocinio camerale.

Articolo 22***Vicepresidente della Camera di Commercio***

1. La Giunta nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei Componenti, il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
2. Non è ammessa la delega permanente di funzioni al Vicepresidente.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza per il tempo strettamente necessario all'elezione del nuovo Presidente.

CAPO V**SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
E ASTENSIONE****Articolo 23*****Norme sulla continuità amministrativa***

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i Componenti della Giunta camerale ed i Componenti del Consiglio camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte e decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dei rispettivi Organi, deliberata dal Consiglio con le maggioranze rispettivamente previste nei successivi commi 8 e 9 e che si intende approvata solo con l'elezione del nuovo Organo in base alla disciplina elettorale vigente.
2. I Componenti del Consiglio camerale decadono dalla carica:
 - a) per scioglimento del Consiglio nelle ipotesi previste dall'art. 5 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
 - b) per perdita dei requisiti di Consigliere o per la sopravvenienza di una delle situazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 580/93 e s.m.i. ed in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi. Il Presidente della Camera di Commercio, previa presa d'atto da parte del Consiglio, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che, con apposito decreto, dichiara, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, la decadenza dalla carica dello stesso Consigliere, provvedendo alla nomina del successore ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 156/2011.
 - c) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio. Il Presidente della Camera di Commercio dispone l'avvio del procedimento di decadenza, dandone avviso all'interessato ai sensi della vigente normativa. Ove il Consiglio ritenga sussistenti, in capo allo stesso interessato, le condizioni che ne determinano la decadenza dalla carica di Consigliere, delibera per l'adozione del provvedimento di destituzione. Il Presidente della Camera di Commercio provvede a darne avviso al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di competenza precisati sub b). Il Consiglio delibera, invece,

l'archiviazione motivata della questione ove accerti la mancata ricorrenza degli elementi integranti la fattispecie della decadenza.

3. Il Presidente della Camera di Commercio e i componenti della Giunta decadono dalla carica nelle ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, e comma 2, lettere a) e b). I componenti della Giunta decadono dalla carica, altresì, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive dell'Organo secondo le modalità previste dal Regolamento della Giunta. Il Presidente della Camera di Commercio dispone l'avvio del procedimento di decadenza, dandone avviso all'interessato ai sensi della vigente normativa. Ove il Consiglio ritenga sussistenti, in capo allo stesso interessato, le condizioni che ne determinano la decadenza, delibera la sua destituzione dalla carica di componente di Giunta, motivando il relativo provvedimento. Il Consiglio delibera, invece, l'archiviazione motivata della questione qualora accerti la mancata ricorrenza degli elementi integranti la fattispecie della decadenza.
4. Le dimissioni del Presidente, dei Consiglieri e dei Componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio e al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
5. Le dimissioni dalla sola carica di Presidente della Camera di Commercio determinano l'elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 580/93 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni del Regolamento di attuazione. In caso di decesso o di dimissioni del Presidente anche dalla carica di Consigliere camerale, il Consiglio procederà all'elezione del nuovo Presidente previo esperimento della procedura di sostituzione del Consigliere. Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.
6. Il membro di Giunta decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge n. 580/1993 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni del Regolamento di attuazione.
7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti la Giunta camerale, questa rimane in carica, purché con la maggioranza dei componenti, con pienezza di poteri sino alla sua ricostituzione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio camerale. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni, morte o decadenza, la cessazione avvenga anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio procede al reintegro della Giunta alla prima riunione utile successiva alla nomina del o dei nuovi Consiglieri da parte del Presidente della Giunta regionale. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
8. La mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, nei confronti del Presidente, può essere presentata:
 - in caso di gravi e persistenti violazioni di legge, anche da un solo Consigliere e deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Componenti;

- negli altri casi, da almeno un terzo dei Consiglieri, e deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Componenti.

La mozione deve contenere, altresì, l'indicazione del nuovo candidato e si intende approvata solo con l'elezione del nuovo Presidente.

9. La mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, nei confronti della Giunta, può essere presentata:

- in caso di gravi e persistenti violazioni di legge, anche da un solo Consigliere e deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Componenti;
- negli altri casi, da un terzo dei componenti il Consiglio e deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Componenti.

La mozione proposta nei confronti della Giunta, con esclusione del Presidente, deve contenere le motivazioni e le linee programmatiche.

La mozione si intende respinta in caso di mancata elezione contestuale della nuova Giunta.

10. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante, designato in seno al Consiglio, dalla Consulta dei liberi professionisti si applica l'art. 11, comma 2 e comma 3, del D.M. n. 156/2011 e le disposizioni del Regolamento interno della Consulta.

Articolo 24

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle discussioni, alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane d'età.

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 25

Composizione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalle norme vigenti ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente (il membro effettivo), dal Ministro dello Sviluppo Economico

e dal Presidente della Giunta regionale. Tali designazioni devono essere effettuate nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'art. 7 comma 5 del presente Statuto, garantendo la presenza nell'Organo di Controllo di Componenti di entrambi i generi.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, nei termini previsti, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio. Tale principio trova applicazione anche per il Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali.
4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
5. I Revisori hanno diritto ad una indennità determinata dalla legge.

Articolo 26

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito dell'autonomia della Camera di Commercio, svolge i compiti stabiliti dall'art. 17 della legge n. 580/93 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia, secondo le modalità ivi previste.
2. Il Collegio, in particolare, quale strumento interno di revisione, garantisce la legittimità e la correttezza dell'attività camerale attraverso il controllo della regolarità amministrativa e contabile. In tale ambito il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'Esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
 - b) esprime collegialmente il parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il Preventivo e il suo aggiornamento, il Bilancio d'Esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
 - c) redige la Relazione al Preventivo Economico ed al suo aggiornamento predisposti dalla Giunta, che contiene il parere sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti;
 - d) redige la Relazione al Bilancio d'Esercizio predisposto dalla Giunta contenente le attestazioni previste dal vigente Regolamento di contabilità ed un giudizio esplicito sull'approvazione del documento contabile;
 - e) effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia;
 - f) svolge ogni altra funzione prevista dalla vigenti disposizioni.

3. I Revisori dei Conti possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente - su specifico incarico del Presidente del Collegio e riferendo all'Organo in seduta collegiale con apposita relazione istruttoria - che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili.
4. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO VII

LA CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

Articolo 27

Consulta dei liberi professionisti

1. Presso la Camera di Commercio di Bari è istituita la Consulta dei Presidenti degli Ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, che dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
2. La Consulta è composta:
 - a) di diritto, dai Presidenti di tutti gli Ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio;
 - b) dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni aventi rilevanza per l'economia provinciale e con maggiore attinenza all'attività della Camera ed ai compiti della Consulta, che operino nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio. Tali rappresentanti sono indicati dalle Associazioni individuate, a seguito di avviso pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio, sulla base dell'ambito di attività delle stesse e del loro grado di rappresentatività.
3. La Consulta:
 - a) designa, attraverso il voto dei soli Presidenti degli Ordini professionali, il rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Bari, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 580/93 e s.m.i.;
 - b) esprime pareri su richiesta degli Organi istituzionali della Camera di Commercio. ed esercita, in generale, funzioni di tipo consultivo.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.
5. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei Componenti che non fanno parte di diritto della Consulta ed ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, sono definiti con apposito Regolamento approvato dal Consiglio camerale a maggioranza assoluta dei Componenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 28
Ripartizione di funzioni e competenze

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, che sono di pertinenza degli Organi di Governo dell'Ente, e le funzioni di attuazione e gestione che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti, secondo le indicazioni della normativa vigente.
2. Gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo obiettivi, programmi da attuare, direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni previsti dalla normativa vigente e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. In particolare compete alla Giunta camerale l'adozione degli Atti di Macro-Organizzazione concernenti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché la determinazione della dotazione organica complessiva dell'Ente.
4. Al Segretario Generale e ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti di Micro-Organizzazione e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
5. Nell'ambito delle leggi e degli atti di Macro-Organizzazione di cui al comma 3, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli Organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la Gestione delle Risorse Umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli Uffici.

Articolo 29***Ordinamento degli Uffici e dei Servizi***

1. L'organizzazione ed il funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta camerale.
2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, del principio di sussidiarietà in cui si esplica l'autonomia funzionale dell'Ente, nonché del principio di distinzione richiamato nel precedente art. 28 ed al fine di assicurare la costante rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa - si ispira ai seguenti criteri:
 - *funzionalità* rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - *ampia flessibilità*, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumere;
 - *collegamento delle attività degli uffici* e adeguamento al dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - *garanzia dell'imparzialità e della trasparenza* dell'azione amministrativa a tutela della legalità;
 - *armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici* con le esigenze dell'utenza.
3. L'Ordinamento della struttura organizzativa dell'Ente è altresì informato a canoni di miglioramento della qualità dei servizi offerti sulla base dell'individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del Mercato, di rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e delle responsabilità della dirigenza, di attribuzione di responsabilità di risultato in relazione al livello di autonomia ed alle risorse assegnate alle singole unità organiche, di garanzia della parità e pari opportunità tra uomini e donne. Per garantire le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, la Camera di Commercio istituisce il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) previsto dalla normativa vigente, disciplinandone con Regolamento le modalità di funzionamento in conformità alle direttive ministeriali.
4. I servizi offerti, in conformità alla vigente normativa, sono elencati nella Carta dei Servizi dell'Ente.

Articolo 30***Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi***

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio e l'adozione della Carta dei Servizi, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali e di legge applicabili.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE, LA DIRIGENZA, L'O.I.V. ED IL PERSONALE

Articolo 31

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta e nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, garantendone l'unitarietà e livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha la responsabilità della Segreteria del Consiglio e della Giunta. Egli esercita i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, ed in particolare:
 - a) svolge le funzioni di Segretario delle sedute del Consiglio e della Giunta, esprimendo il parere di legittimità sulle deliberazioni da assumere ed avendo facoltà di parola, nonché la possibilità di presentare proposte in merito all'individuazione dei Servizi ed Uffici camerali;
 - b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli Organi camerali nelle materie di loro competenza, con particolare riferimento al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali da parte della Giunta ed alle ricadute sull'attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate;
 - d) cura l'attuazione di Piani, dei Programmi e delle Direttive generali definite dagli Organi di Governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi amministrativi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - e) sovrintende la predisposizione del contratto individuale di lavoro dei Dirigenti, che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale, definendo il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente e curandone la relativa sottoscrizione;
 - f) definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, verificando con le modalità previste il raggiungimento dei risultati;
 - g) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle Aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio che unitariamente ricade nel suo potere di direzione;
 - h) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, gli atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 - i) predispose, per l'approvazione della Giunta, il Budget Direzionale e dispone con proprio provvedimento, su proposta dei Responsabili delle Aree Organizzative, l'aggiornamento del Budget Direzionale in caso di variazioni che non comportino maggiori oneri complessivi nella gestione corrente;
 - j) sulla base del Budget direzionale, assegna ai Dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;

- k) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 - l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nel rispetto della normativa vigente e nelle sfere di propria competenza;
 - m) risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza;
 - n) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - o) cura i rapporti, non affidati ad apposito Ufficio o Organo, con gli uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'Organo di direzione politica;
 - p) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa che non ricada nella competenza della Giunta o dei Dirigenti. In quanto titolare di un incarico amministrativo di vertice nell'Ente, a tale figura apicale si applica la vigente disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.
4. Gli atti e provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Articolo 32

Funzioni vicarie di Segretario Generale

1. La Giunta con propria deliberazione, sentito il Segretario Generale, individua il Dirigente che assume le funzioni vicarie di Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal Dirigente più anziano nella qualifica.

Articolo 33

I Dirigenti

1. I Dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 28, commi 1, 4 e 5, esercitano i seguenti compiti e poteri afferenti l'attività organizzativo-gestionale dell'Area cui sono preposti:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, gestendo la parte del Budget Direzionale di propria competenza ed adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle Determinazioni dirigenziali di utilizzo e liquidazione e gli altri atti di propria

- competenza, esercitando altresì i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ivi compresi gli investimenti finalizzati all'ordinaria gestione dell'attività;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale;
 - d) nominano i Responsabili dei Procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei Responsabili dei Procedimenti amministrativi;
 - f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici.
2. I Dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), e) ed f) del comma 1 ai dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli Uffici ad essi affidati.
3. In tema di responsabilità dirigenziale trova applicazione l'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e le altre disposizioni vigenti in materia. Si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti anche in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, presso le Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 34

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

1. La Giunta nomina, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance e ne regola la composizione ed il funzionamento.
2. Tale Organismo dura in carica tre anni ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n. 150/2009 e dalle altre disposizioni e regolamenti vigenti in materia.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia secondo le vigenti disposizioni. Risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
4. L'Organismo Indipendente di Valutazione è costituito da un Organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. L'incarico dei Componenti può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 35

Il personale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata periodicamente ed almeno a scadenza triennale dalla Giunta, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale e con i vincoli imposti dalla normativa vigente. Tali vincoli si applicano anche al personale delle Aziende Speciali camerale.
3. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

CAPO III **LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE** **E I MODULI COLLABORATIVI**

Articolo 36 **Partecipazioni della Camera di Commercio**

1. Per il raggiungimento dei propri scopi e la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio adotta le forme organizzative più idonee, sia di tipo diretto che mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad Organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n. 580/1993 e s.m.i., con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio, e in rapporto allo sviluppo economico del territorio interessato.

Articolo 37 **Aziende speciali**

1. La Camera di Commercio può costituire, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario - in forma singola o associata e secondo le disposizioni del Codice Civile - Aziende Speciali assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. Alle Aziende Speciali può essere attribuita, dalla Camera di Commercio, la realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del proprio programma di attività.
2. Le Aziende speciali sono Organismi strumentali di diritto pubblico dell'Ente di appartenenza, aventi soggettività tributaria. Esse hanno legittimazione separata e rilevanza esterna e sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dalla normativa vigente.
3. Le Aziende Speciali sono costituite, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, con Deliberazione della Giunta che ne approva il relativo Statuto. Il provvedimento istitutivo deve essere adeguatamente motivato in ordine all'opportunità amministrativa di tale scelta in relazione al carattere tecnico-impresoriale dell'attività da svolgere ed alla considerevole entità di

quest'ultima. A tal fine la Giunta deve operare anche una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle Aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende Speciali con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale. In esito a tali verifiche la Giunta camerale può deliberare la soppressione delle Aziende Speciali dando adeguata motivazione dell'opportunità amministrativa di tale decisione.
5. Gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta secondo criteri e modalità stabiliti nei rispettivi Statuti ed in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di pari opportunità di cui all'art. 7 comma 4.
6. Le disposizioni del presente Statuto devono intendersi integrate dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo al vigente Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio.

Articolo 38

Partecipazione a società, consorzi e altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del Codice Civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

Articolo 39

Rappresentanti della Camera di Commercio in enti, aziende, società, consorzi ed associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso enti, aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa vigente.
2. I medesimi rappresentanti redigono e presentano annualmente al Presidente e alla Giunta un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie Commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Articolo 40

Istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico della circoscrizione territoriale di propria competenza, la Camera di Commercio promuove gli strumenti della programmazione negoziata e/o partecipa ad essi.

Articolo 41

Accordi e Moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove o aderisce alla realizzazione di Accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, ove necessario, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI,
DEI CONSUMATORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Articolo 42
Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle Associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e del mondo delle libere professioni alle attività e ai servizi camerale secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento.
2. Nelle procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali la Camera di Commercio adotta metodi di ampia consultazione, onde favorire l'emergere di soluzioni condivise, e può anche istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori.

Articolo 43
Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori e quelle di rappresentanza delle categorie di professioni individuate in base al presente Statuto, possono formulare agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
2. Il Regolamento degli Istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la risposta da parte degli organi competenti.

Articolo 44
Regolamento degli Istituti di partecipazione

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli Istituti di partecipazione è stabilita dal Regolamento deliberato dal Consiglio camerale a maggioranza assoluta dei Componenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 45
***Gestione finanziaria e patrimoniale
della Camera di Commercio***

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dal Regolamento di cui all'art. 4-bis comma 1 della Legge 580/1993 e s.m.i., è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46
Adozione dei Regolamenti

1. La Camera di Commercio adotta, con le modalità e nelle materie prescritte dalla legge, Regolamenti aventi efficacia normativa, provvedendo altresì all'adeguamento di quelli vigenti al presente Statuto ed alla normativa applicabile al sistema camerale.
2. Sino a tale adeguamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Articolo 47
Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto ed i Regolamenti entrano in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione nell'Albo camerale on-line.

Articolo 48
Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente o della Giunta camerale o di almeno un quarto dei Componenti del Consiglio.
2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei Componenti.

Articolo 49
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e in particolare la normativa speciale sull'Ordinamento delle Camere di Commercio contenuta nella Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e nei relativi Regolamenti di attuazione.

Articolo 50
Norma transitoria

1. La Giunta eletta con il regime previgente, la cui composizione sia incompatibile con quella deliberata dal Consiglio in occasione del primo adeguamento dello Statuto camerale alla riforma di cui al D.Lgs. n. 23/2010, decade. La Giunta decaduta rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta che dovrà avvenire entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza.